



**Newsletter n. 40/2023 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte costituzionale**

1. Cort. cost. 30 ottobre 2023, n. 197, omicidi in famiglia: incostituzionale il divieto assoluto per il giudice di diminuire la pena in presenza di circostanze attenuanti;
2. Corte cost. 27 ottobre 2023, n. 195, è ragionevolmente proporzionata la pena di tre anni di reclusione per il conducente che, avendo causato lesioni gravi, si dà alla fuga;
3. Corte cost. 27 ottobre 2023, n. 194, guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in caso di incidente stradale è sempre revocata la patente.

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

4. Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9452, sui requisiti necessari per disporre l'affidamento *in house*;
5. Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2023, n. 9308, istanza transattiva di un danneggiato da emotrasfusioni e limiti valutativi dell'amministrazione;
6. C.g.a., sez. giur., 24 ottobre 2023, n. 713, sull'illegittimità di un'ordinanza che in periodo di pandemia da Covid imponeva il divieto di ogni attività motoria all'aperto;
7. T.a.r. per la Puglia, Lecce, 2 novembre 2023, n. 1223, spetta al legislatore nazionale la individuazione della scarsità della risorsa in tema di concessioni balneari;
8. T.a.r. per la Campania, sez. IV, 30 ottobre 2023, n.5884, alla Corte costituzionale il dimensionamento scolastico per violazione della competenza concorrente;
9. T.a.r. per la Calabria, 26 ottobre 2023 n. 782, sull'oggetto del contratto di avvalimento alla luce del d.lgs. n. 36 del 2023;

10. T.a.r. per il Lazio, sez. V, 25 ottobre 2023, n. 15844, sui rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale paralizzante.

### Consiglio di Stato – Pareri

11. Cons. Stato, sez. I, 24 ottobre 2023, n. 1339, sulla giurisdizione per le controversie in tema di benefici previsti in caso di decesso o lesioni per esposizione all'uranio impoverito.

### Normativa e altre attività di interesse

12. Decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 - Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (in G.U., serie generale, n. 256 del 2 novembre 2023);

13. Decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (in G.U., serie generale, n. 257 del 3 novembre 2023).

## Corte costituzionale

(1)

**Omicidi in famiglia: incostituzionale il divieto assoluto per il giudice di diminuire la pena in presenza di circostanze attenuanti.**

[Corte costituzionale 30 ottobre 2023, n. 197 - Pres. Sciarra, Red. Viganò](#)

La Corte costituzionale ha precisato che, anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente, il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in

presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche.

La Corte ha, quindi, dichiarato incostituzionale l'ultimo comma dell'art. 577 del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto "codice rosso"). La norma vietava eccezionalmente al giudice di dichiarare prevalenti le due attenuanti rispetto all'aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell'omicidio.

La Corte costituzionale ha ritenuto, in particolare, che il divieto posto dalla norma censurata determini una violazione dei principi di parità di trattamento di fronte alla legge, di proporzionalità e individualizzazione della pena sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione. La norma impone infatti al giudice di applicare la stessa pena (l'ergastolo o, in alternativa, la reclusione non inferiore a ventun anni) sia ai più efferati casi di femminicidio, sia a casi come quelli oggetto dei procedimenti principali, caratterizzati da significativi elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati, e nei quali una pena così severa risulterebbe manifestamente sproporzionata. La decisione odierna, ha sottolineato la Corte, non contraddice in alcun modo la legittima, ed anzi apprezzabile, finalità del "codice rosso" di intervenire con misure incisive, di natura preventiva e repressiva, contro il drammatico fenomeno della violenza e degli abusi commessi nell'ambito delle relazioni familiari e affettive. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che l'assolutezza del divieto posto dal legislatore può comportare nei singoli casi risultati contraddittori rispetto a questo scopo, finendo per determinare l'applicazione di pene manifestamente eccessive in "situazioni in cui è il soggetto che ha subito per anni comportamenti aggressivi a compiere l'atto omicida, per effetto di una improvvisa perdita di autocontrollo causata dalla serie innumerevole di prevaricazioni cui era stato sottoposto". In conseguenza di questa decisione, le corti d'assise avranno nuovamente la possibilità di valutare caso per caso se debba essere inflitta la pena dell'ergastolo, prevista in via generale per gli omicidi commessi nei confronti di un familiare o di un convivente, ovvero debba essere applicata una pena più mite, adeguata alla concreta gravità della condotta dell'imputato e al grado della sua colpevolezza.

(2)

**E' ragionevolmente proporzionata la pena di tre anni di reclusione per il conducente che, avendo causato lesioni gravi, si dà alla fuga.**

**[Corte costituzionale 27 ottobre 2023, n. 195 - Pres. Sciarra, Red. Antonini](#)**

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate sull'art. 590-ter c.p. nella parte in cui, se il conducente si dà alla fuga, porta il giudice ad applicare, per le lesioni personali stradali gravi, la pena invariabilmente fissa di tre anni di reclusione.

Secondo la Corte la «condotta dolosa» che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo l'incidente, esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti: costui «decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità [...] a scapito dell'interesse immediato delle persone coinvolte nell'incidente».

La Corte ha innanzitutto ribadito la propria giurisprudenza secondo cui previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando «“indiziate” di illegittimità costituzionale». Ha però precisato che, nel caso della fuga del conducente, la pena minima di tre anni di reclusione che la norma censurata richiede comunque di applicare, «non può non essere riconosciuta ragionevolmente proporzionata», anche perché non suscettibile, per effetto dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti, «di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccessivi rispetto alla gravità dell'illecito commesso». Ha quindi concluso precisando che «la scelta di approntare una soglia minima di tre anni da applicare alla fuga del conducente» trova anche giustificazione in termini sistematici nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla legge n. 41 del 2016, volto «a inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte che, attraverso la violazione delle regole della circolazione stradale, offendono l'incolumità personale e la vita». In mancanza della soglia minima dei tre anni, infatti, «il calcolo di convenienza

potrebbe indurre il conducente a scegliere la fuga», sia nella fattispecie base delle lesioni (perché a fronte del modesto aumento di pena si sarebbe evitato il coinvolgimento nella causazione dell'incidente), sia nell'ipotesi di lesioni gravi causate in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre una certa soglia di tasso alcolemico) o sotto l'effetto di stupefacenti.

(3)

**Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in caso di incidente stradale è sempre revocata la patente.**

[Corte costituzionale 27 ottobre 2023, n. 194 - Pres. Sciarra, Red. Amoroso](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada, ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito commesso.

La disposizione censurata, nel prevedere il reato di guida in stato di ebbrezza, contempla anche la sanzione accessoria automatica della revoca della patente per l'ipotesi più grave consistente nell'aver provocato un incidente stradale in ragione di uno stato di alterazione psico-fisica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La Corte ha evidenziato che nell'impianto sanzionatorio del reato vi è una progressione crescente, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più esteso.

Al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: è quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell'autovettura provocando così un incidente stradale. Ciò costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, anche quando l'incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il decesso delle stesse. È quindi sempre

giustificata la revoca della patente per la maggiore pericolosità di tale condotta rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate.

La revoca della patente di guida - osserva la Corte - non costituisce un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l'esame che lo abilita alla guida, attivando così un processo virtuoso di correzione tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

**(4)**

**Sui requisiti necessari per disporre l'affidamento *in house*.**

**[Consiglio di Stato, sezione VII, 2 novembre 2023, n. 9452 – Pres. Chieppa, Est. Nocelli](#)**

La delibera di iscrizione nell'elenco *in house* dell'ANAC non ha natura provvedimento, in quanto atto privo di lesività propria ed autonoma e, in caso di impugnazione della suddetta delibera unitamente al provvedimento di affidamento *in house*, la competenza territoriale si determina in base agli artt. 14, comma 3 e 119, comma 1, lett. a) c.p.a., che prevedono la competenza funzionale del Tribunale periferico, che non è suscettibile di essere derogata in virtù di un atto presupposto pur soggetto a (diversa) competenza funzionale, di cui non subisce la *vis attractiva*.

Il controllo analogo richiesto per configurare l'*in house providing* si sostanzia in un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni

importanti della società controllata, tale per cui quest'ultima, pur costituendo una persona giuridica distinta dall'ente pubblico partecipante, in realtà ne costituisce una mera articolazione organizzativa priva di effettiva autonomia; pertanto, per gli enti *in house* pluripartecipati il c.d. controllo analogo congiunto deve essere esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che sia necessaria una verifica della posizione di ogni singolo ente.

In base all'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere esplicitate in modo chiaro le ragioni dell'affidamento *in house*, con specifico riferimento alla prospettiva economica, sicché l'amministrazione deve valutare in modo specifico la convenienza dell'affidamento del servizio secondo lo schema dell'*in house* rispetto all'alternativa costituita dal ricorso al mercato, attraverso una comparazione tra dati da svolgersi mettendo a confronto operatori privati operanti nel medesimo mercato, al fine di dimostrare che quello fornito dalla società *in house* è il servizio economicamente più conveniente ed in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza; e l'importanza della comparazione con le offerte reperibili sul mercato, in termini di convenienza economica, emerge da ultimo anche dall'art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023.

(5)

**Istanza transattiva di un danneggiato da emotrasfusioni e limiti valutativi dell'amministrazione**

[Consiglio di Stato, sezione III, 30 ottobre 2023, n. 9308 – Pres. ed Est. Greco](#)

A fronte di un'istanza transattiva, il Ministero della salute deve compiere una valutazione discrezionale, con riguardo alla specifica vicenda ed alle esigenze del danneggiato da emotrasfusioni, tenendo conto, non solo delle sue esigenze patrimoniali, ma anche delle sopravvenienze costituite dalla definizione medio tempore del giudizio civile nei primi due gradi di giudizio con sentenza di condanna generica della stessa amministrazione, unitamente al suo interesse a chiudere immediatamente il contenzioso.

L'amministrazione non può, per contro, motivare il diniego della richiesta, sulla base del mancato rispetto del termine quinquennale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del d.m. 4 maggio 2012.

Questo in ragione del fatto che i termini stabiliti dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del d.m. 4 maggio 2012, ai fini della presentazione della domanda di definizione transattiva, non attengono, in linea di principio, al diritto al risarcimento del danno, ma si limitano, ferma la condizione del mancato intervento di una sentenza accertativa della prescrizione, a definire un arco temporale entro il quale la domanda di adesione alla procedura transattiva può essere presentata.

La *ratio* di favore verso la definizione transattiva di questa tipologia di controversie è destinata a rendere in ogni caso recessive anche le esigenze di carattere gestionale correlate alla limitatezza delle risorse messe a disposizione, e, probabilmente, al grado di interesse e bisogno del danneggiato presuntivamente evincibile dai tempi di attivazione del giudizio, che *in parte qua* sono alla base della disciplina dettata dalla fonte regolamentare.

(6)

**Sull'illegittimità di un'ordinanza che in periodo di pandemia da Covid imponeva il divieto di ogni attività motoria all'aperto.**

**[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 24 ottobre 2023, n. 713 – Pres. e Est. de Francisco](#)**

L'ordinanza contingibile e urgente regionale con la quale, nel periodo di vigenza del d.P.C.M. del 10 aprile 2020, in assenza dei presupposti fattuali di legge, si sono aggravati i precetti e i divieti recati dal suddetto decreto e, segnatamente, nella parte in cui si è imposto il divieto per la popolazione sana, in particolare per quella minorenni, di uscire da casa anche per svolgere, nei pressi di essa "attività sportiva e motoria", va dichiarata illegittima.

Ha precisato il C.g.a., richiamando il consolidato orientamento della Corte costituzionale, che "a fronte di malattie altamente contagiose in grado di

diffondersi a livello globale, «ragioni logiche, prima che giuridiche (sentenza n. 5 del 2018) radicano nell'ordinamento costituzionale l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002)»".

Le regioni, in ragione delle attribuzioni loro spettanti nelle materie concorrenti della «tutela della salute» e della «protezione civile», possano operare a fini di igiene e profilassi anche in corso di un'emergenza pandemica; ciò, tuttavia, solo nel quadro delle misure straordinarie adottate a livello nazionale, stante il grave pericolo per l'incolumità pubblica.

Non vi può, dunque, essere alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale.

Nel caso di specie, l'impugnata ordinanza non è supportata da alcuna delle ragioni (di sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario) che solamente avrebbero potuto giustificare qualsivoglia misura integrativa consentita dalla disciplina statale, anche perché dalla lettura dell'ordinanza emerge, al contrario, una situazione pandemica sul territorio regionale meno grave (o, a tutto concedere, in linea) rispetto a quella dell'intero territorio nazionale.

Risulta dunque evidente che, in tale dichiarato contesto fattuale, nessun aggravamento rispetto alle misure statali avrebbe potuto legittimamente imporre la regione siciliana – né le varie altre regioni che, in contesti fattuali non dissimili, perseguivano il consenso semplicemente cercando di primeggiare quanto a imposizioni di divieti alla popolazione: più spesso, e come in questo caso, *contra legem*, che *praeter legem* – la quale dunque neppure avrebbe potuto applicare, in particolare e per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il divieto di svolgere financo quella "attività sportiva e motoria" che, almeno "nei pressi della propria abitazione", la normativa statale ha sempre continuato a voler garantire (alla sola condizione dell'osservanza del c.d. distanziamento sociale minimo di uno o due metri tra le persone).

(7)

**Spetta al legislatore nazionale la individuazione della scarsità della risorsa in tema di concessioni balneari.**

**[T.a.r. per la Puglia, Lecce, 2 novembre 2023 n. 1223 - Pres. ed Est. Pasca.](#)**

Alla luce delle innovative statuizioni di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione III, 20 aprile 2023 C-348/22 Autorità garante della Concorrenza e del Mercato-Comune di Ginosa deve ritenersi che: a) risulta precluso al giudice nazionale di statuire in via generale e astratta sulla scarsità della risorsa, in assenza della previa definizione di criteri obiettivi e uniformi da parte del Governo; b) l'applicabilità del disposto di cui all'art. 12 paragrafi 1 e 2 della direttiva *Bolkestein* è subordinata alla previa verifica e valutazione da parte dello Stato membro della scarsità della risorsa naturale, procedimento che si caratterizza per l'ampia discrezionalità e che costituisce adempimento doveroso e necessario, in quanto primo presupposto o pre-condizione.

La direttiva, difatti, conferisce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità delle risorse naturali - obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati- , che può condurli a preferire una valutazione generale e astratta, valida per tutto il territorio nazionale, ma anche, al contrario, a privilegiare un approccio caso per caso, che ponga l'accento sulla situazione esistente nel territorio costiero di un comune o dell'autorità amministrativa competente, o addirittura a combinare tali due approcci: la combinazione di un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e di un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero locale, risulta equilibrata e, pertanto, idonea a garantire il rispetto di obiettivi di sfruttamento economico delle coste che possono essere definiti a livello nazionale, assicurando al contempo l'appropriatezza dell'attuazione concreta di tali obiettivi nel territorio costiero locale.

(8)

**Alla Corte costituzionale il dimensionamento scolastico per violazione della competenza concorrente.**

**[T.a.r. per la Campania, sez. IV, ordinanza 30 ottobre 2023, n. 5884 - Pres. ed Est. Graziano](#)**

Invade gli spazi riservati alla potestà legislativa delle regioni concernente il dimensionamento della rete scolastica la norma nazionale che prevede i criteri di individuazione del numero delle istituzioni scolastiche e dei relativi dirigenti, restando riservate alla legislazione statale esclusivamente le norme generali sull'istruzione, intese come quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione, nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali, mentre sono espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale; orbene è evidente che l'organizzazione e il dimensionamento scolastico rientrano nelle modalità attuative e regolamentari di competenza regionale.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

(9)

**Sull'oggetto del contratto di avvalimento alla luce del d.lgs. n. 36 del 2023.**

**[T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sezione I, 26 ottobre 2023 n. 782 - Pres. Mazzulla, Est. De Col.](#)**

Posto che l'art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, a differenza dalla precedente disciplina, non prevede più che la specificazione delle risorse e delle dotazioni tecniche sia stabilita a pena di nullità del contratto di avvalimento, è illegittima l'esclusione per genericità del contratto medesimo della ditta che abbia prodotto in sede di gara l'attestazione SOA, poiché in tal caso oggetto di prestito è l'intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all'esecuzione del contratto, vale a dire l'azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato e già "testato" ai fini del conseguimento della SOA; per tal modo appare evidente come la ricorrente abbia dimostrato che la messa a disposizione del requisito mancante non si risolve nel prestito di un valore puramente cartolare (ossia l'astratta attestazione SOA), ma nell'impegno "totalizzante" dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti.

(10)

**Sui rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale paralizzante.**

**[T.a.r. per il Lazio, sezione V, 25 ottobre 2023, n. 15844 – Pres. Spagnoletti, Est. Tascone](#)**

Va riaffermata la rilevanza di interessi legittimi "eterogenei" nello svolgimento delle gare pubbliche di appalto, essendo stato ritenuto meritevole di tutela sia l'interesse legittimo "finale" ad ottenere

l'aggiudicazione dell'appalto, sia l'interesse legittimo “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato.

L'*ordo questionum* impone di dare sempre priorità al gravame principale poichè, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe comunque di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.

Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (*rectius*: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale.

## Consiglio di Stato – Pareri

(11)

**Sulla giurisdizione per le controversie in tema di benefici previsti in caso di decesso o lesioni per esposizione all'uranio impoverito.**

**[Consiglio di Stato, sezione I, parere 24 ottobre 2023, n. 1339 – Pres. Poli, Est. Perrelli](#)**

In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, l. n. 266 del 2005, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563, dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una pubblica amministrazione priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Pertanto, il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.

## Normativa e altre attività di interesse

(12)

[Decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153](#) - Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (in G.U., serie generale, n. 257 del 3 novembre 2023).

(13)

[Decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152](#) - Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (in G.U., serie generale, n. 256 del 2 novembre 2023).